



# COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

Ordinanza N. 6 del 13.05.2024

## IL SINDACO

**Preso atto** che in data 07.05.2024 prot. n. 25320 e successiva integrazione prot. n. 25733 del 09.05.2024 è pervenuta comunicazione da parte dell'Istituto Comprensivo Fara Sabina relativa alla permanenza per i giorni dal 14 al 17 maggio 2024 di studente affetto da favismo. Come da programma accluso, è stata comunicata la permanenza notturna nell'Albergo Bajamar Beach Hotel, con attività diurna escursiva presso il Parco naturale di Gianola e Monte di Scauri nonché attività in spiaggia;

### Rilevato che:

- scientificamente ormai è consolidato che il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio -6- fosfato deidrogenasi (deficit di G6PDH), che espone i soggetti che ne sono affetti al rischio di sviluppare crisi emolitica. I soggetti del predetto deficit di G6PDH possono sviluppare crisi emolitica se esposti all'ingestione di legumi denominate fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'infiorescenza. Il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti e produzione delle fave;
- detta crisi emolitica, potrebbe essere associata anche a situazioni in cui il soggetto affetto da carenza dell'enzima glucosio6fosfato deidrogenasi eritrocitario (G6PDH), respiri il polline, o altre parti volatili delle leguminose interessate (ad es. peli del baccello), o entri involontariamente a contatto con quest'ultime;
- la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che il soggetto frequenta può costituire occasione di nocimento per la salute dello stesso;
- la libera iniziativa economica dei privati può essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e l'esigenza di tutelare la salute e la vita, anche di un solo soggetto, costituisce *ex se* interesse generale da soddisfare;

### Ritenuto:

- che in merito al favismo, trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale, nulla è stato previsto su disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti in merito in situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;
- che, trattandosi di breve permanenza nel Comune di Formia, non è possibile procedere alla emissione di ordinanza interdittiva limitata nel tempo relativa alle coltivazioni di fave e piselli – come invece ordinariamente esperibile nei casi di permanenza residenziale di persone affette da favismo;
- necessario comunque l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per il soggetto affetto da favismo, nell'ambito della più generale tutela e salvaguardia della salute pubblica;

**Considerato** che, nel caso di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nel divieto di esposizione all'esterno, vendita e somministrazione di fave e piselli freschi a scopo cautelativo entro 500 (cinquecento) metri di raggio, in linea d'area, dal luogo di pernottamento e più lunga sosta del soggetto, ovvero l'Hotel Bajamar nonché entro mt. 50 dalle vie del percorso con destinazione Parco di Gianola-Monte di Scauri e Porticciolo Romano, con riferimento alle seguenti strade: Lungomare Città di Ferrara, Via degli Orti, Via delle Vigne, Via Fosso dell'Ulivo, Via Foce, Via del porticciolo Romano, Via del torrione, Via Salere.

Visto l'art.13 della legge 23.12.1978 n. 833;  
 Visto l'art.50 del D.lgs. 18.08.2000 n.67. -testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;  
 Visto l'art. 7 bis del TUEL;  
 Visto l'art. 650 del C.P.;

### ORDINA

a) ai titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa, sia su aree pubbliche che private e ai titolari di pubblici esercizi posti nel raggio di mt. 500 (cinquecento) dall'Hotel Bajamar sito in Via Lungomare Città di Ferrara 9/15 **il DIVIETO** di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse da 14 al 17 maggio 2024;

b) ai titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa, sia su aree pubbliche che private e ai titolari di pubblici esercizi posti entro mt. 50 dalle vie del percorso con destinazione Parco di Gianola-Monte di Scauri e Porticciolo Romano, con riferimento alle seguenti strade: Lungomare Città di Ferrara, Via degli Orti, Via delle Vigne, Via Fosso dell'Ulivo, Via Foce, Via del porticciolo Romano, Via del torrione, Via Salere, **il DIVIETO** di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse dal 14 al 17 maggio 2024;

c) ai soggetti che, a qualunque titolo hanno una coltivazione di fave e piselli nel raggio di mt. 500 dall'Hotel Bajamar ed entro mt. 50 dalle vie del predetto percorso indicate al punto b) del presente provvedimento (periodo 14-17.05.24), **l'obbligo di segnalazione della coltivazione di fave e piselli** mediante appositi cartelli ben esposti di dimensioni non inferiori a 30x40 cm. con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica di favismo COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI.";

d) ai gestori di attività per la somministrazione di alimenti posti nei quartieri di Santo Janni-Gianola poste all'esterno dell'area di maggiore tutela di mt. 500 dall'Hotel Bajamar e oltre i 50 mt. dalle sopra citate vie (periodo 14-17.05.24), **l'obbligo di esposizione di cartelli** di dimensioni non inferiori a 30x40 cm. con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE E PISELLI", nonché l'esposizione e la vendita degli stessi mediante pre confezionamento in contenitori chiusi.

### AVVERTE

Che:

- l'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione ai sensi del D.lgs. 267/2000 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione della disposizione dell'art. 650 del Codice Penale.
- l'ASL Latina - Dipartimento Prevenzione Area Sanità pubblica ed il Comando di Polizia Locale, sono incaricati di accertare, ciascuno per la rispettiva competenza, l'adempimento della presente ordinanza.

### DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa tramite invio con posta elettronica certificata per le rispettive competenze:

- al Comando Polizia Locale - S e d e;
- al SUAP del Comune di Formia – S e d e
- all'ASL Latina Dipartimento di Prevenzione. Servizio Igiene - [dipartimentoprevenzione@ausl.latina.it](mailto:dipartimentoprevenzione@ausl.latina.it);
- alla cittadinanza mediante l'affissione all'albo pretorio on-line del Comune di Formia e con Avviso pubblico sul Sito ufficiale e sui consueti organi di divulgazione;

**Dispone** la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

*Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo, innanzi al TAR LAZIO - Sezione Staccata di Latina ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 n° 1199 e ss.mm.ii*

Dalla Residenza Municipale,

Il Dirigente Settore LL.PP.  
 Arch. Giuseppe Viscogliosi

